

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 5 del 2 luglio 2015 e
con modifiche
approvate con deliberazioni
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 6 del 21 aprile 2016,
n. 21 del 22 novembre 2016,
n. 9 del 27 aprile 2019, n. 11 del 18
dicembre 2020 , n. 4 del 29.04.2022 e n.
14 del 30.05.2022



SOMMARIO

30 1	VI IVI	ARIO	1
CA	PO	l	. 3
CO	MP	PETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	. 3
		Oggetto del regolamento	3
		Principi generali	4
Art.	3:	Definizioni	7
Art.	4:	Classificazione dei rifiuti	10
Art.	5:	Competenze del gestore del servizio	13
Art.	6:	Competenze del Comune	14
CA	PO	II	15
GΕ	ST		15
TIT	OLC) I	15
DDI	NCI	PI GENERALI	1 =
		Oggetto del servizio e principi generali	15 15
		La raccolta differenziata	16
		Campagne di sensibilizzazione ed informazione	16
/ \I \.	J.	Campagne di sensibilizzazione ed informazione	10
TIT	OLC) II	17
			17
		Sistema di raccolta "porta a porta spinto": contenitori forniti all'utenza	17
			22
			23
		Raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema "Igenio" o similari)	23
		Raccolta dei rifiuti urbani presso "casette in legno"	26 27
		1 3	21 27
		Esposizione dei contenitori Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze	28
		Sistema di raccolta "porta a porta spinto": modalità di raccolta della frazione sec	
/ \I \.	10.	non recuperabile	28
Art.	19:	Sistema di raccolta "porta a porta spinto": modalità di raccolta della frazione	20
,		organica	28
Art.	20:	Raccolta della frazione vegetale	29
		Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta cartone e tetrapak	
		Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da imballaggi in plastica,	
		alluminio e banda stagnata (multimateriale leggero)	30
Art.	23:	Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro	31
		Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati e rifiuti	
		tessili	32
Art.	25:	Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	32



Art. 26: Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti	32 33
Art. 27: Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico Art. 28: Raccolta rifiuti ingombranti	34
<u> </u>	34
Art. 30: Raccolta pannolini e pannoloni	35
Art. 30: Raccotta parinolini e parinolorii Art. 31: Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	36
7 tt. 31. Compostaggio domestico della frazione organica e dei finati vegetali	50
TITOLO III	.37
NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	.37
Art. 32: Pulizia del territorio	37
Art. 33: Spazzamento stradale	37
Art. 34: Cestini stradali	38
Art. 35: Pulizia dei mercati	38
Art. 36: Imbrattamento di aree pubbliche	38
Art. 37: Aree occupate da esercizi pubblici	39
Art. 38: Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	39
Art. 39: Aree di sosta per nomadi	40
Art. 40: Pulizia delle aree private	40
Art. 41: Altri servizi di pulizia	40
Art. 42: Associazioni di volontariato	41
TITOLO IV	.41
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA	.41
Art. 43: Centro di Raccolta	41
Art. 44: Apertura del Centro di Raccolta	50
Art. 45: Accesso al Centro di Raccolta	50
Art. 46: Modalità di conferimento	52
Art. 47: Compiti del Gestore per la guardiania del Centro di Raccolta	53
Art. 48: Addetto al controllo	54
	55
DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 49: Divieti	55
Art. 50: Controlli	57
Aut Ed. Consioni	57
Art. 51: Sanzioni	57
Art. 52: Modalità di applicazione della sanzione pecuniaria	57 58
Art. 52: Modalità di applicazione della sanzione pecuniaria CAPO IV	57 58 59
Art. 52: Modalità di applicazione della sanzione pecuniaria CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	57 58 59 59
Art. 52: Modalità di applicazione della sanzione pecuniaria CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art. 53: Osservanza di altre disposizioni	57 58 59 59
Art. 52: Modalità di applicazione della sanzione pecuniaria CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	57 58 59 59



CAPO I COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1: Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e periodicità del servizio stesso;
 - f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto, ecc.);
 - g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 6 del D.Lgs. 152/2006;
 - h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del



- decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 2: Principi generali

- 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
- 2. Il Consiglio di Bacino "Sinistra Piave", costituito con convenzione registrata a Conegliano il 4.12.2014 al n. 5858 serie 1ª T dai 44 Comuni ex L.R. 31.12.2012 n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge



finanziaria 2010)" esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in particolare le seguenti attività:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
- d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
- 3. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
- 4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;



- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- 6. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - utilizzo di tecnologie pulite e, in particolare, quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - la determinazione di condizioni di servizio che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
- 7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - il reimpiego ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di servizio che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
- 8. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art. 181 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
- 9. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dall'art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.



10. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è assicurato a tutte le unità immobiliari presenti sul territorio.

Art. 3: Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o il soggetto che li detiene;
 - d) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - e) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
 - g) gestore: il soggetto che effettua la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani in regime di privativa e ne gestisce la relativa tariffazione ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 nelle forme di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e con riferimento della L.R. Veneto n. 3/2000 e L.R. Veneto n. 52/2012:
 - h) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita, il deposito temporaneo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in fazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
 - j) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica – lattine, oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;



- k) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- m) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 186 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) spazzamento: l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- s) combustibile da rifiuti: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF (refuse derived fuel – combustibile derivato dai rifiuti) di qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani



- v) rifiuto vegetale: rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante;
- w) frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- x) frazione secca non recuperabile: i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità, residuale dalla raccolta differenziata
- y) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ee) ambito territoriale ottimale: ai sensi dell'art. della L.R. Veneto n. 52/2012 è il territorio regionale;
- ff) bacino: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le successive fasi come da individuazione con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014;
- gg) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e la relativa tariffazione;
- hh) raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti: sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID (tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, quali, ad esempio, il transponder);



- porta a porta "spinto": sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, organico, carta/cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- kk) eco sportello sportello per utenti : ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura chiusura variazioni riferite all'utenza, ritira consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- II) Centro di Raccolta Ecocentro CARD (Centro Attrezzato Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili.

Art. 4: Classificazione dei rifiuti

- 1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 - 1.1 Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade pubbliche o ad uso pubblico e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli dei punti 3, 4, 5 dell'art. 183 c. 1 lettera b) ter, D. Lgs 152/06



- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 1.1.1 I rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - a. frazione organica: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente putrescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - b. frazione vegetale: scarti vegetali dallo sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati;
 - c. frazione secca non recuperabile: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);
 - d. frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - e. rifiuti pericolosi: pile stilo o a bottone (per radio, macchine fotografiche, ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" che riportano la seguente simbologia:



- e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- f. rifiuti ingombranti: materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possano con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;
- g. R.A.E.E.: rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera



postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampadari, phon, ...) (Art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014) così meglio specificati:

- R1 Grande bianco freddo grandi elettrodomestici per la refrigerazione: frigoriferi, congelatori, condizionatori.;
- R2 Grande bianco non freddo grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie;
- R3 TV Monitor a tubo catodico:
- R4 Elettronica di consumo, telecomunicazioni, informatica, piccoli elettrodomestici, elettroutensili, giocattoli, apparecchi di illuminazione, dispositivi medici;
- R5 Sorgenti luminose a scarica, lampade fluorescenti e sorgenti luminose compatte;
- h. i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche e i rifiuti di qualunque natura o provenienza sono quelli giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- i. i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- j. i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e h).

1.2 Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;



- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati all'art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/2006, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori/detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5: Competenze del gestore del servizio

- 1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione integrata dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, in conformità a quanto previsto, in particolare, dal Capo III del D.Lgs. 152/2006;
 - b) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani.
- 2. Il gestore del servizio svolge le seguenti attività:
 - a) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - b) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti e loro modalità, sia di sensibilizzare su una maggiore coscienza ambientale i cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - d) la definizione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dall'art. 45 del presente regolamento.



Art. 6: Competenze del Comune

- 1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - attività propria dell'amministrazione;
 - c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
 - d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471 (art. 244 e art. 250 del D.Lgs 152/2006)
 - e) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.



CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 7: Oggetto del servizio e principi generali

- 1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 4. Qualora il Consiglio di Bacino dovesse introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani anche in via sperimentale in alcuni Comuni o in tutto il territorio del Bacino, lo stesso provvederà a integrare il presente regolamento con le modifiche introdotte.
- 5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio consortile del Bacino, comprese le zone sparse. Il gestore del servizio, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea documentazione dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
- 6. La raccolta dei rifiuti urbani è soggetta al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni); gli operatori possono pertanto non effettuare la raccolta nel caso in cui si verifichino situazioni tali da pregiudicare la loro salute e/o l'incolumità dell'operatore.
- 7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi funzionali e adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta, senza possibilità di dispersione di rifiuti.
- 8. Chi effettua il servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio del Bacino prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E' facoltà del gestore del



- servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.
- 9. La raccolta dei rifiuti urbani avviene mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto secondo le disposizioni indicate nell'art. 10 c. 16. Il Gestore ha la facoltà di non svolgere il servizio presso vie, strade, aree pubbliche e/o private nel caso in cui ritenga che il passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta possa creare situazioni di pericolo ad addetti e veicoli dedicati al servizio, persone e cose in genere, a causa di pendenze, restringimenti o precarietà della sede stradale e comunque, per qualsiasi altra fattispecie che possa procurare situazioni di rischio. Il Gestore darà indicazioni all'utenza in merito al luogo più idoneo per il conferimento o l'esposizione dei rifiuti.

Art. 8: La raccolta differenziata

- 1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
- 2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attuato in tutto il territorio del Bacino mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema "porta a porta spinto" come definito all'art. 3 lett. ii). L'utente deve conferire separatamente i rifiuti nei contenitori assegnati, divisi per tipologia.
- 3. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
- 4. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano nella diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9: Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1. Il Consiglio di Bacino, anche tramite il gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
- 2. Il Consiglio di Bacino, anche tramite il gestore, predispone ed invia annualmente il calendario delle lezioni ed interventi inerenti l'educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie.
- 3. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.



- 4. Annualmente il gestore provvede alla redazione ed all'invio del calendario annuale delle raccolte a ciascuna utenza.
- 5. Saranno inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO II GESTIONE OPERATIVA

Art. 10: Sistema di raccolta "porta a porta spinto": contenitori forniti all'utenza

- 1. Il servizio di raccolta "porta a porta spinto" è istituito per le seguenti frazioni:
 - Secco non recuperabile
 - Secco non recuperabile costituito da pannolini pediatrici e pannoloni
 - Frazione organica (FORSU)
 - Carta/cartone
 - Plastica/lattine/banda stagnata
 - Vetro
 - Vegetale
- 2. Il gestore del servizio, tenendo conto degli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza ed omogeneità territoriale del servizio fornisce alle utenze adeguati contenitori per la raccolta ed in particolare:



MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME			
	Domestica	Grigio	Bidone carrellato 120 litri con transponder			
Rifiuto secco non recuperabile			Bidone carrellato			
recuperabile	Non domestica	Grigio	120/240/360/660 litri			
		Verde	Cassonetto da 1.100 litri			
			con transponder			
Rifiuto secco non recuperabile (pannolini e pannoloni)	Domestica	Grigio	Bidone carrellato 120 litri con transponder			
	Domestica	Marrone	Biopattumiera da 21/23 litri			
Frazione organica			Biopattumiera da 21/23 litri			
Frazione organica	Non domestica	Marrone / Grigio	Bidone carrellato da 120 / 240			
	Non domestica	Verde	litri			
	Domestica	Marrone Giallo	Sacchetto di carta con logo "SAVNO" Bidone carrellato 120 litri			
	Non domestica		Bidone carrellato 120 litri			
Carta / cartone		Marrone	(240/360/660/1.100 litri su richiesta)			
		Giallo	(1.700 litri su richiesta e previa verifica da parte del gestore)			
			Sacchetto di carta con logo "SAVNO"			
	Domestica		Sacchetto in PE con logo "SAVNO" da litri 110			
	Non domestica		Bidone carrellato 120 litri			
Plastica / lattine		Azzurro	(240/360/660/1.100 litri su richiesta)			
			(1.700 litri su richiesta e previa verifica da parte del gestore)			
			Sacchetto in PE con logo Savno da It 110			



	Domestica		Bidone carrellato 120 litri	
Vatra	Non domestica	Vordo	Bidone carrellato 120 litri	
Vetro		Verde	(240 litri su richiesta)	
			(2.500 litri su richiesta e previa verifica da parte del gestore)	
Vegetale	Domestica	Grigio	Bidone carrellato 240 litri	
. 090.0.0	Non domestica	Grigio	Bidone carrellato 240/1.100 litri	

- 3. All'utenza non domestica viene assegnata la dotazione "standard" di n. 1 bidone carrellato grigio da 120 litri con transponder per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile.
- 4. L'utenza non domestica in possesso della dotazione minima dei contenitori per la raccolta differenziata, potrà conferire le medesime tipologie di rifiuto prodotte presso il Centro di Raccolta (lo stesso vale anche per una sola delle frazioni di rifiuto). Casi particolari e/o problematiche specifiche saranno definiti previo sopralluogo del Gestore.
- 5. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta spinto" sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza.
- 6. Tutti i contenitori sono dotati di serigrafia e/o adesivi indicanti la frazione di rifiuto a cui sono destinati e forniti di adesivi catarifrangenti conformi alla normativa vigente e in caso di esigenze particolari possono essere dotati di un sistema di serratura, di codice a barre o di un dispositivo identificativo.
- 7. L'utilizzo di tali contenitori serve per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
- 8. Il gestore, tramite l'ecosportello, fornirà ad ogni singola utenza il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti a perdere per ciascuna delle seguenti tipologie, ove il servizio sia presente. La fornitura del kit viene effettuata all'esaurimento, da parte dell'utente, della scorta precedentemente fornita.



FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI ALL'UTENZA						
		U	Utenza non domestica			
Tipologia sacchetto	Raccolta	Quantità annua massima fino a 2 componenti il nucleo familiare	Quantità annua massima da 3 a 4 componenti	Quantità annua massima oltre 4 componenti	Quantità annua massima	
Sacchetto di carta marrone con logo del gestore da lt. 30	Carta / cartone / tetrapak	n. 60	n. 90	n. 120	Su richiesta (la consegna, prevista solo per casi particolari a discrezione del gestore, prevede un addebito tariffario pari al volume del bidone da 120 lt ogni 90 sacchetti ritirati)	
Sacchetto in PE azzurro con logo del gestore da lt. 110	Plastica / lattine / banda stagnata	n. 30	n. 60	n. 90	Su richiesta (la consegna, prevista solo per casi particolari a discrezione del gestore, prevede un addebito tariffario pari al volume del bidone da 120 lt ogni 30 sacchetti ritirati)	
Sacchetto biodegradabile per sottolavello da lt. 6,5	Frazione organica	n. 208	n. 312	n. 416	n. 208	

Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata potranno essere fornite alle utenze domestiche previa richiesta scritta dell'utente dietro proporzionale tariffa corrispettiva."



- 9. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".
- 10. I contenitori a perdere (sacchetti di carta, plastica e compostabili) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli ecosportelli di zona o presso i punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.
- 11. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
- 12. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e su modifiche ed integrazioni.
- 13. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
- 14. Il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati direttamente o indirettamente, per dolo o colpa del comodatario, a persone e/o cose che possano derivare da atti vandalici, incendi ecc.. Nel caso di danneggiamento dei contenitori per incuria o incauto utilizzo da parte dell'utente, il gestore addebiterà all'utente la somma di € 25,00, oltre all'IVA per contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri e € 50,00, oltre all'IVA, per contenitori di capacità superiore.
- 15. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
- 16. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole movimentazione dei contenitori e manovra dei mezzi di raccolta. L'accesso su aree e/o strade private da parte del gestore del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l'immobile e/o l'utenza e l'area e/o strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m, fatto salvo ulteriori valutazioni da parte del gestore.
- 17. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. Nel caso di riconsegna del contenitore non pulito, all'utente saranno addebitati € 25,00, oltre all'IVA, a ristoro delle spese di lavaggio e disinfezione del contenitore.
- 18. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati puliti e ritirati a cura del gestore del servizio, su richiesta scritta da parte dell'utente. Nel caso di ritiro del contenitore non pulito, all'utente saranno addebitati € 50,00, oltre all'IVA, a ristoro delle spese di lavaggio e disinfezione del contenitore.



- 19. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all'utenza condominiale per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
- 20. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o dalla maggioranza dei condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
- 21. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.
- 22. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente regolamento i contenitori a gestione condominiale, il gestore si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all'amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze.

Art. 11: Sistema di raccolta "porta a porta spinto": frequenza delle raccolte

1. Le frequenze per il servizio di raccolta sono le seguenti:

MATERIALE RACCOLTO	FREQUENZA
Rifiuto secco non recuperabile	Quindicinale
Frazione organica	Bisettimanale
Carta / cartone	Quindicinale
Plastica / lattine	Quindicinale
Vetro	Mensile
Vegetale	Quindicinale o settimanale

Per zone urbanistiche complesse, generalmente individuate come "centro storico" o "turistico", o per particolari esigenze, la frequenza potrà essere variata.



Art. 12: Raccolta dei rifiuti con contenitori di grandi dimensioni

- 1. E' istituito un servizio di raccolta attraverso contenitori di grandi dimensioni (es. cassoni scarrabili, fel) per le utenze non domestiche che producono quantitativi elevati di rifiuti, in particolare quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (D.Lgs. 116/2020).
- 2. Il gestore del servizio, tenendo conto degli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza ed omogeneità territoriale del servizio fornisce alle utenze adeguati contenitori per la raccolta ed in particolare:
 - Fel con volumetria da 4,5 mc;
 - Fel con volumetria da 6 mc;
 - Cassoni scarrabili da 15 mc:
 - Cassoni scarrabili da 17 mc:
 - Cassoni scarrabili da 30 mc;
 - Presse
- Lo svuotamento del contenitore viene svolto previa richiesta dell'utenza non domestica e quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni fornite dal Gestore in fase di avvio del servizio.

Art. 13: Raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema "Igenio" o similari)

- 1. Il servizio di raccolta presso zone ove il normale passaggio risulta difficile, e/o presso frazioni poco popolate, e/o con particolari problematiche di gestione, in accordo con il Comune del bacino, viene svolto posizionando una struttura mobile scarrabile multi vasca con ribaltamento indipendente, dotata di vasche con coperchio di diversa volumetria e intercambiabili con una capacità complessiva massima di circa 8 mc, denominata "Igenio".
- 2. L'utente autorizzato al conferimento al sistema "Igenio" deve utilizzare il servizio secondo le modalità comunicate dal gestore e dagli addetti presenti alle operazioni di scarico. E' vietato avvicinarsi ed utilizzare l'attrezzatura quando questa si trova in movimento.
- 3. Il servizio di raccolta con sistema "Igenio" è istituito per le seguenti frazioni:
 - ✓ secco non riciclabile
 - ✓ frazione umida (forsu)
 - √ carta/cartone/tetrapak
 - √ plastica/lattine
 - √ vetro



- ✓ pile
- √ olio vegetale
- ✓ pannolini/pannoloni
- 4. Le tipologie delle frazioni da raccogliere sono indicate da appositi pannelli posizionati sulle vasche di raccolta.
- 5. Il rifiuto deve essere preventivamente separato nelle varie frazioni e conferito nelle apposite vasche a cura dell'utente.
- 6. L'utente ha l'obbligo di ritirare presso l'ecosportello di competenza, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, la chiavetta elettronica o la chip-card personalizzata.
- 7. Al sistema "Igenio" o similari possono conferire le utenze domestiche e le utenze non domestiche alle quali viene consegnata la chiavetta elettronica o la chip-card personalizzata e dovrà essere restituita al gestore del servizio al momento della cessazione del contratto.
- 8. L'attrezzatura "Igenio" o similari, posizionata dal gestore del servizio in aree pubbliche, in orari e frequenze predefinite in funzione delle necessità di servizio, è dotata di dispositivo elettrico di blocco/sblocco dei singoli portelli di conferimento, azionato con utilizzo chiavetta elettronica o chip-card che permette il rilevamento del conferimento e il riconoscimento dell'utente.
- 9. All'interno delle vasche predisposte per ogni tipologia di raccolta, i materiali vanno conferiti in funzione della tipologia raccolta:
 - √ frazione secca non riciclabile: sacchetto in plastica da 60 litri esclusivamente di colore rosso;
 - √ frazione umida (forsu): sacchetto in mater-bi (biodegradabile);
 - carta/cartone/tetrapak: in contenitori di carta da 30 litri o sfusa, cartoni piegati e ridotti di volume;
 - ✓ plastica/lattine: sacchetto in plastica;
 - ✓ il vetro, le pile e l'olio vegetale vanno conferiti sfusi nei recipienti predisposti nell'attrezzatura;
 - √ i pannolini/pannolini vanno conferiti in sacchetti chiusi (non quelli del secco di colore rosso) nell'apposito scomparto dedicato.



- 10. I contenitori a perdere (sacchetti secco, umido, carta e plastica/lattine) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli ecosportelli di zona o presso punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.
- 11. Nel caso di cessazione del contratto devono essere restituiti i contenitori a perdere rimasti inutilizzati.
- 12. L'utente ha l'obbligo di conferire i propri rifiuti nell'attrezzatura "Igenio" o similari esclusivamente nelle giornate e negli orari comunicati dal gestore del servizio.
- 13. Nel caso di furto della chiavetta o della chip card il gestore del servizio procede alla riconsegna su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di smarrimento o danneggiamento della chiavetta o della chip card il gestore del servizio procede alla riconsegna addebitando all'utente, in fattura, il costo di € 5,00+IVA.
- 14. Il gestore, tramite l'ecosportello, fornirà ad ogni singola utenza il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per ciascuna delle seguenti tipologie:

FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI ALL'UTENZA						
		Utenza domestica			Utenza non domestica	
Tipologia sacchetto	Raccolta	Quantità annua massima fino a 2 componenti il nucleo familiare	Quantità annua massima da 3 a 4 componenti	Quantità annua massima oltre 4 componenti	Quantità annua massima	
Sacchetto di colore rosso da It. 60	Secco non riciclabile	Per la prima fornitura annua i sacchetti vengono consegnati in numero pari al volume minimo degli svuotamenti in funzione del numero dei componenti del nucleo; eventuali sacchi aggiuntivi vengono consegnati su richiesta dell'utenza.			Su richiesta dell'utenza con addebito previsto da Regolamento tariffario	
Sacchetto di carta marrone con logo del gestore da lt. 30	Carta/cartone/tetrapak	n. 90	n. 150	n. 210	Su richiesta e fino ad un massimo di n. 90 (con addebito tariffario pari al volume del bidone da 120 lt)	



Sacchetto in PE azzurro con logo del gestore da lt. 60	Plastica / lattine / banda stagnata	n. 60	n. 120	n. 180	Su richiesta e fino ad un massimo di n. 60 (con addebito tariffario pari al volume del bidone da 120 lt)
Sacchetto biodegradabile con logo del gestore da lt. 6,5	Frazione organica	n. 208	n. 312	n. 416	Su richiesta e fino ad un massimo di n. 208 (con addebito tariffario pari al volume del bidone da 120 lt)

Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata potranno essere fornite previa richiesta scritta dell'utente dietro corrispettivo determinato dal soggetto gestore.

Art. 14: Raccolta dei rifiuti urbani presso "casette in legno"

- 1. Il servizio di raccolta presso zone ove il normale passaggio risulta difficile, e/o presso frazioni poco popolate, e/o con particolari problematiche di gestione, in accordo con il Comune, viene svolto posizionando apposite costruzioni mobili in legno (c.d. "casette") al cui accesso hanno diritto solo utenze prestabilite.
- 2. All'interno delle "casette" sono posizionati i contenitori di volumetria variabile da 120 lt. a 1100 lt. per la raccolta delle seguenti frazioni:
 - frazione secca non riciclabile;
 - frazione umida (forsu);
 - carta/cartone/tetrapak;
 - plastica/lattine;
 - vetro;
 - pannolini pannoloni
- Agli utenti viene fornita da parte degli addetti all'ecosportello la chiave per accedere alla casetta. I contenitori a perdere (sacchetti secco, umido, carta e plastica/lattine) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli ecosportelli di zona o presso punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.



4. La raccolta viene effettuata in base al calendario concordato con il Comune e comunicata all'utenza con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 15: Particolari tipologia di raccolta

 Previa valutazione del gestore, di concerto con il Consiglio di Bacino, potranno essere attivate modalità di raccolta dei rifiuti diverse da quelle di cui agli articoli precedenti in risposta a situazioni e casi particolari.

Art. 16: Esposizione dei contenitori

- Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze previste negli opuscoli informativi e nel calendario distribuiti dal gestore del servizio agli utenti, con frequenza annuale o ad ogni variazione del servizio. Esso viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse.
- 2. Qualora il giorno previsto per la raccolta delle diverse tipologie fosse festivo, la raccolta verrà effettuata anticipata o posticipata al primo giorno feriale disponibile. I recuperi dei giorni di raccolta sono indicati nel calendario inviato annualmente a tutte le utenze.
- 3. I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta stabilito dal gestore del servizio e indicato negli opuscoli informativi di cui al comma 1. I contenitori vanno mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. A svuotamento avvenuto, il contenitore viene riposto dall'addetto nello stesso luogo di esposizione, lasciando il coperchio aperto. I contenitori dopo lo svuotamento devono essere riportati a cura dell'utente o dei condomini (nel caso di contenitori condominiali) nel confine di proprietà, preferibilmente entro le ore 24 della giornata di raccolta, ai fini di garantire il decoro e la pubblica igiene.
- 4. I contenitori dovranno essere visibili dall'operatore ed esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
- 5. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, carrozzine, cicli ed automezzi.
- Non viene assicurato il servizio qualora venga riscontrata la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori. Lo stesso vale qualora il rifiuto venga posto a terra o all'esterno dei contenitori, ad eccezione dei casi autorizzati dal Gestore.
- 7. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico salvo i casi previsti dall'art. 10 comma 16.
- 8. La responsabilità civile inerente all'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico del gestore del servizio.



Art. 17: Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze

- 1. Il lavaggio dei contenitori forniti deve essere eseguito a cura dell'utenza.
- 2. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominiali; il lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e con costi a carico dell'utenza stessa.

Art. 18: Sistema di raccolta "porta a porta spinto": modalità di raccolta della frazione secca non recuperabile

- 1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante cassonetti carrellati da 120 lt per le utenze domestiche e di idonea capacità per quelle non domestiche, dotati di apposito dispositivo per il conteggio degli svuotamenti;
 - nel caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza o il mal funzionamento del dispositivo, ne farà immediata comunicazione al gestore del servizio e lo segnalerà apponendo apposito avviso sul contenitore. Nel caso in cui l'utenza verifichi la mancanza del dispositivo, farà debita segnalazione al gestore del Servizio.
 - c) gli operatori addetti al servizio di raccolta sono dotati di apposito apparecchio (palmare) per la rilevazione del dispositivo automatico (transponder) e che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico stesso; in tale situazione l'operatore deve poter eseguire la lettura manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).
 - d) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore del servizio e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale;
 - e) l'utente deve conferire il rifiuto in sacchetti chiusi e non sfuso;
 - f) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - g) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

Art. 19: Sistema di raccolta "porta a porta spinto": modalità di raccolta della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:



- a) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti compostabili, biodegradabili (mater-bi), mai sfusi o in sacchi in polietilene;
- la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 20: Raccolta della frazione vegetale

- 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) raccolta "porta a porta" mediante cassonetto carrellato da litri 240;
 - b) conferimento diretto da parte dell'utente presso il Centro di Raccolta;
 - c) conferimento diretto presso punti di raccolta itineranti individuati dal gestore esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti.
- 2. I rifiuti vegetali devono essere conferiti sfusi, all'interno del bidone, a cura dell'utente in modo tale da ridurne la volumetria. E' possibile aggiungere a fianco del contenitore domiciliare al massimo n. 3 fascine di ramaglie ben legate, pari ad una volumetria complessiva di 0,5 metri cubi. Ogni fascina non dovrà superare i 10kg di peso e una lunghezza massima di un metro. E' vietato il conferimento in sacchi in PE (plastica polietilene).

Art. 21: Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta cartone e tetrapak

- 1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone e tetrapak, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta "porta a porta";
 - b) mediante apposito servizio di raccolta dedicato solamente per il cartone (c.d. "utenze commerciali");
- 2. Il servizio di raccolta "porta a porta" della frazione secca recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) il materiale deve essere conferito negli appositi contenitori carrellati o sacchetti;
 - i cartoni di piccole dimensioni devono essere piegati al fine di ridurne il volume e inseriti all'interno del contenitore. Il conferimento dovrà essere effettuato in maniera tale da permettere lo svuotamento in modo agevole onde evitare che il materiale rimanga incastrato;



- c) l'utente deve esporre il contenitore la sera prima del giorno programmato per la raccolta;
- 3. Il servizio di raccolta dedicato solamente per il cartone (c.d. "utenze commerciali") prevede le seguenti modalità:
 - a) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - b) l'utente deve esporre il materiale la sera prima del giorno programmato per la raccolta;
 - c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume, esposto a vista per un quantitativo massimo di 1 mc, legato al fine di evitare spargimento per le strade.
- 4. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente quello dei contenitori previsti nell'ordinario servizio, devono essere conferiti al Centro di Raccolta.

Art. 22: Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata (multimateriale leggero)

- 1. La frazione secca recuperabile costituita da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata di cui all'art. 4 comma 1.1.1 lettera d). In particolare tali materiali sono:
 - imballaggi in plastica vuoti e accuratamente puliti;
 - contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
 - contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
 - contenitori in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
 - imballaggi in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;
 - imballaggi in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);
 - in genere gli imballaggi per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PS, EPS, PP, PA; inclusi gli imballaggi in poliaccoppiati contrassegnati dal simbolo PI;
 - piatti e bicchieri in plastica senza evidenti residui di cibo;
 - grucce appendiabiti in plastica.
- Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata viene svolto esclusivamente con la modalità di raccolta "porta a porta".



- 3. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata effettuato mediante la raccolta "porta a porta" viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) sacchetto in PE o cassonetto carrellato di idonea capacità;
 - i materiali devono essere introdotti opportunamente ridotti di volume nei contenitori vuoti e privi di residui al fine di evitare odori molesti atti ad attirare animali e opportunamente ridotti di volume;
 - c) nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate.

Art. 23: Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro

- 1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca recuperabile costituita da vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta "porta a porta";
 - b) mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta;
 - c) mediante campana stradale nei punti individuati dal gestore.
- 2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante la raccolta "porta a porta" viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) cassonetto carrellato da 120 o massimo 240 litri;
 - b) i materiali devono essere introdotti sfusi nei contenitori vuoti e puliti, privi di residui;
 - c) in nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: damigiane – vetri provenienti da infissi, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.
- Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta è disciplinato dal Titolo IV del presente regolamento.
- 4. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) i materiali devono essere introdotti nella campana sfusi, vuoti e puliti;
 - b) in nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (ad esempio, damigiane, vetri provenienti da infissi, ...) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.



Art. 24: Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati e rifiuti tessili

- 1. Tale frazione è costituita da:
 - capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
- 2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto mediante l'utilizzo di appositi contenitori da circa 2 mc di capacità, dotati di maniglione basculante per l'apertura, solitamente di colore giallo e dotati di adesivi informativi sul loro utilizzo. In accordo con l'amministrazione comunale, sono posizionati in aree pubbliche o private ad uso pubblico e presso i Centri di Raccolta.

Art. 25: Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

- 1. Tale frazione è principalmente costituita da:
 - pile a bottone;
 - pile a stilo;
 - pile stilo rettangolari;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
- 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori stradali e/o posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i centri raccolta;
 - b) l'utente deve riporre il rifiuto sfuso, privo di qualsiasi imballaggio all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta.

Art. 26: Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti

- 1. Tale frazione è principalmente costituita da:
 - farmaci;



- fiale per iniezioni inutilizzate;
- 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante idonei contenitori stradali e/o posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il Centro di Raccolta;
 - deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

Art. 27: Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

- 1. Tale frazione è costituita da:
- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;
 che riportano la seguente simbologia:



A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di:

- vernici bombolette spray;
- oli esausti minerali;
- accumulatori per auto;
- imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari per uso domestico.
- 2. Tali rifiuti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, ove sono posizionati gli appositi contenitori.



Art. 28: Raccolta rifiuti ingombranti

- Tali rifiuti sono costituiti da rifiuti della tipologia indicata negli articoli del presente regolamento che per dimensioni non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile forniti alle utenze (poltrone, divani, materassi, giocattoli di grandi dimensioni in plastica, ecc.).
- 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta;
 - b) mediante raccolta presso l'utenza domestica, su prenotazione telefonica al gestore del servizio (ove tale servizio sia stato istituito), con un quantitativo massimo conferibile, per chiamata, pari ad 1 mc. (1 metro cubo). Il materiale deve, previo accordo con gli incaricati della raccolta, essere deposto posizionato a piano terra su area pubblica la sera precedente il giorno di raccolta, non di intralcio alla circolazione e facilmente raggiungibile dai mezzi preposti alla raccolta.

Per esigenze particolari e per quantità superiori al servizio sopra descritto, vengono concordate modalità diverse in funzione delle esigenze dell'utente.

 Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi neri o trasparenti.

Art. 29: Raccolta RAEE (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

- 1. Si tratta di rifiuti che derivano da apparecchiature dismesse alimentate da energia elettrica (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria, phon, stufe, forni, aspirapolvere, telefoni, neon,....). Sono suddivisi, ai sensi del D.Lgs. 151/2005 nei seguenti raggruppamenti:
 - R1: Grande bianco freddo grandi elettrodomestici per la refrigerazione: frigoriferi, congelatori, condizionatori.
 - R2: Grande bianco non freddo grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie.
 - R3: TV Monitor a tubo catodico.
 - R4: Elettronica di consumo, Telecomunicazioni, Informatica, piccoli elettrodomestici, elettroutensili, giocattoli, apparecchi di illuminazione, dispositivi medici.
 - R5: Sorgenti luminose a scarica: lampade fluorescenti e sorgenti luminose compatte.
- 2. I RAEE per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.), che hanno esaurito la loro durata



operativa, devono essere prioritariamente consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure sono conferiti con le seguenti modalità:

- a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta;
- b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al gestore del servizio (ove tale servizio sia stato istituito), con un quantitativo massimo conferibile, per chiamata, pari ad 1 mc. (1 metro cubo). Può essere conferito solo 1 pezzo per tipologia (es.: n.1 televisore, n.1 lavatrice,..). Il materiale deve, previo accordo con gli incaricati alla raccolta, essere posizionato a cura dell'utente a piano terra, su area pubblica, non di intralcio alla circolazione di pedoni e/ o veicoli e facilmente raggiungibile dai mezzi preposti alla raccolta;
- c) tutti i RAEE devono essere conferiti integri e in tutte le loro parti.

Art. 30: Raccolta pannolini e pannoloni

- 1. Il gestore istituisce un apposito servizio di raccolta per particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile proveniente da utenze domestiche quali:
 - a) pannolini pediatrici;
 - b) pannoloni igienici;
 - c) sacche per stomizzati e cateteri con le seguenti modalità:
 - a. mediante raccolta "porta a porta";
 - raccolta stradale mediante posizionamento di appositi cassonetti da 1100 litri dotati di chiave;
 - c. Raccolta mediante cassonetti da 1100 litri presso il Centro di Raccolta, qualora non sia presente il servizio di raccolta "porta a porta".
- 2. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti forniti all'utenza in sacchetti ben chiusi.
- 3. In nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del cassonetto.
- 4. L'utente che desidera accedere a questo servizio deve presentare richiesta motivata presso l'ecosportello competente o presso il Comune.
- All'interno del cassonetto devono essere conferiti solo rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni e non rifiuto secco residuo; qualora venisse verificato il conferimento di tipologie di rifiuto l'utente decadrà dall'agevolazione e verrà sanzionato come previsto dal presente regolamento.



 Il Gestore trasmetterà a ciascun Comune del bacino l'informativa relativa alla tipologia di servizio attivata sul territorio relativa alla modalità adottata sul territorio comunale per queste particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile.

Art. 31: Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

- La corretta gestione della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della parte variabile tariffa e l'effettuazione delle attività di controllo.
- 2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attique.
- 3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della parte variabile della tariffa deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
- Nel caso di utenze domestiche condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.
- 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà e comunque in conformità ai regolamenti comunali vigenti.
- 7. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori consegnati per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.



TITOLO III

NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 32: Pulizia del territorio

- I rifiuti di cui all'art. 4 comma 1.1.1 lettera h) provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il gestore del servizio.
- 2. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 33: Spazzamento stradale

- Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione, sulla base delle esigenze e di concerto con ciascun Comune del Bacino per il territorio di competenza.
- 2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
- 3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
- 6. Le zone soggette alle operazioni di spazzamento periodico sono debitamente segnalate da cartellonistica stradale. La sosta è vietata nei giorni e negli orari indicati; nel caso in cui il divieto di sosta non venga rispettato il gestore del servizio potrà far rimuovere i veicoli tramite l'intervento della polizia municipale.
- 7. Gli operatori che utilizzano il soffiatore in ausilio ai mezzi di spazzamento devono tener conto della frequentazione pedonale e ciclabile nonché degli orari di maggior afflusso. Devono, inoltre, prestare particolare attenzione a non indirizzare il soffiatore verso pedoni o ciclisti in transito. I soffiatori in ogni caso non possono essere utilizzati nei pressi di aree ad alta frequentazione (scuole, stazioni,) dopo le 8.00 del mattino. In



caso di siccità prolungata (oltre 30 giorni senza precipitazioni) l'utilizzo del soffiatore deve essere preceduto dalla bagnatura dell'area da pulire.

Art. 34: Cestini stradali

- Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati a cura e spese dei Comuni, previa approvazione del Gestore, cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
- 2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio, considerando le esigenze del territorio servito.
- 3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.
- 4. I cestini stradali vengono svuotati dal gestore del servizio secondo le cadenze programmate.
- 5. Il gestore del servizio, verifica e, comunica, su richiesta, lo stato di conservazione dei cestini stradali. Potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la manutenzione dei cestini stessi, previo accordo economico.
- 6. Il gestore del servizio potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.

Art. 35: Pulizia dei mercati

- I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo i rifiuti in maniera differenziata secondo le modalità impartite dal gestore.
- 2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato tecnicamente ed economicamente con il Comune competente per territorio.
- 3. Quando la pulizia delle aree è svolta dal gestore del servizio, le zone oggetto dell'intervento sono transennate e chiuse al traffico sino al completamento delle attività.

Art. 36: Imbrattamento di aree pubbliche

 Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.



- Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, devono evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
- 3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore del servizio su segnalazione proveniente dal Comune o dall'utenza nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
- 4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
- 5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 37: Aree occupate da esercizi pubblici

- 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, posizionando adeguati contenitori forniti dal gestore del servizio, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.
- 2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; all'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 38: Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

- In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 2. Per l'effettuazione dei suindicati servizi il gestore del servizio stipulerà apposita convenzione con l'ente organizzatore o con il Comune.
- 3. In funzione della durata e della tipologia della manifestazione, vengono forniti idonei contenitori.



- 4. Il Consiglio di Bacino promuove ed incentiva durante le manifestazioni l'utilizzo di materiali monouso recuperabili, quali posate e stoviglie in Mater-bi.
- 5. Le modalità del servizio ed i relativi costi vengono definiti dal gestore del servizio in accordo con gli organizzatori della manifestazione mediante la sottoscrizione dell'offerta tecnico /economica redatta dal gestore del servizio.
- 6. Gli organizzatori di manifestazioni e i gestori di spettacoli viaggianti hanno l'obbligo di avvalersi del soggetto gestore per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di tali eventi che siano ricompresi nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 39: Aree di sosta per nomadi

1. Se previste, nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, e gli occupanti dell'area sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 40: Pulizia delle aree private

- I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere manutentate le siepi e le alberature prospicienti e ricadenti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
- 2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Art. 41: Altri servizi di pulizia

- 1. Il gestore del servizio, su richiesta dei Comuni del bacino interessati, può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:
 - a) manutenzione delle aree verdi comunali e sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
 - b) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
 - c) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
 - d) pulizia delle aree cimiteriali;
 - e) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private o ad uso pubblico;
 - f) altri servizi contenuti nello statuto del gestore del servizio medesimo.



Art. 42: Associazioni di volontariato

- Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio e/o il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
- Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- 4. Eventuali raccolte effettuate da Associazioni di volontariato, in accordo con il Comune, devono essere comunicate al gestore del servizio.

TITOLO IV GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA

Art. 43: Centro di Raccolta

- 1. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal Comune/Gestore.
- 2. All'interno del Centro di Raccolta non è prevista l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento dei rifiuti.
- Il Centro di Raccolta è adeguatamente sorvegliato da addetti alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori da parte degli utenti
- 4. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del Centro di Raccolta sono stabiliti con atto del gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
- 5. Presso il Centro di Raccolta possono essere raccolte tipologie di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle particolari caratteristiche quali-quantitative.



- 6. I rifiuti per i quali è previsto il servizio di raccolta porta a porta o stradale devono essere conferiti preferibilmente a tale servizio. In casi particolari, solamente occasionalmente e/o nel caso di reale impossibilità di conferimento al servizio porta a porta, possono essere conferiti al Centro di Raccolta.
- 7. Le tipologie di rifiuti che possono essere raccolte presso il Centro di Raccolta sono quelle previste dal DM 08 aprile 2008 Allegato I (così come aggiornato dal D.M. 13 maggio 2009). Eventuali altre tipologie di rifiuti potranno essere raccolte previa autorizzazione degli Enti competenti. Le tipologie di rifiuti sono le seguenti:

RIFIUTO	PROVENIENZA	CER	Esempi
Carta e Cartone/Imballag gi in carta e cartone	PROVENIENZA	150101 200101	SI Giornali e riviste, libri, quaderni fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, in plastica o metallo), cartoni piegati, imballaggi di cartone, scatole per alimenti, tetrapak NO Nylon, cellophane e borsette, copertine plastificate, carta oleata carta carbone, pergamena, carte sporche o unte, sacchi per cemento e colle
Imballaggi in plastica		150102	SI Contenitori per liquidi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari, flaconi e dispensatori di sciroppi, vaschette e barattoli di gelati, film e pellicole, vaschette porta uova Flaconi per detersivi Chips da imballaggio in polistirolo espanso Vasi per vivaisti puliti e con fori, grucce appendiabiti Reggette per legatura pacchi Blister Piatti e bicchieri in plastica Sacchi sacchetti buste NO Qualsiasi manufatto non in plastica Rifiuti ospedalieri Beni durevoli in plastica (casalinghi, complementi d'arredo, elettrodomestici) Giocattoli Custodie per CD, per musicassette e videocassette. Posate in plastica



		Canne per irrigazione Articoli per edilizia Borsette, zainetti, grucce appendiabiti Posacenere, porta matite Bidoni e cestini Componentistica e accessori auto
Rifiuti plastici	200139	Cassette in plastica, polistirolo di grandi dimensioni, giocattoli senza parti elettriche e metalliche, custodie per cd e per videocassette Sedie e tavolini in plastica, cartelle porta documenti. NO Qualsiasi manufatto non in plastica Rifiuti ospedalieri Beni durevoli in plastica non riciclabile Giocattoli con parti elettriche e metalliche, tubi elettrici, idraulici corrugati Musicassette, videocassette. Posate in plastica Canne per irrigazione Articoli per edilizia Borsette, zainetti, grucce appendiabiti Posacenere, porta matite Bidoni e cestini Componentistica e accessori auto Tetrapak
Imballaggi ir legno/Rifiuti legnosi	150103 200137* 200138	Legno e segatura non trattata, cassette e bancali, mobili vecchi. NO Segatura o legno impregnato da sostanze (es. oli, solventi ecc.)
Imballaggi ir metallo/Rifiuti metallici	150104 200140	SI Oggetti e imballaggi in metallo es. biciclette, rubinetti, ringhiere, reti per letti, tubi in rame, cavi elettrici, pentole e barattoli non contenenti sostanze pericolose. NO RAEE es. frigoriferi, televisori, lavatrici stampanti, computer, forni elettrici, moto, motorini, parti d'auto, contenitori a



		pressione (es. bombole di gas ed estintori)
Imballaggi in plastica / lattine / banda stagnata	150106	Contenitori per liquidi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari, flaconi e dispensatori di sciroppi, vaschette e barattoli di gelati, film e pellicole, vaschette porta uova Flaconi per detersivi Chips da imballaggio in polistirolo espanso Vasi per vivaisti puliti e con fori, grucce appendiabiti Reggette per legatura pacchi Blister Sacchi sacchetti buste Piatti e bicchieri in plastica Poliaccoppiati (PI) Oggetti e imballaggi in metallo e banda stagnata NO Qualsiasi manufatto non in plastica Rifiuti ospedalieri Beni durevoli in plastica (casalinghi, complementi d'arredo, elettrodomestici) Giocattoli Custodie per CD, per musicassette e per videocassette. Posate in plastica Canne per irrigazione Articoli per edilizia Borsette, zainetti, Posacenere, porta matite Bidoni e cestini Componentistica e accessori auto Tetrapak RAEE es. frigoriferi, televisori, lavatrici stampanti, computer, forni elettrici, moto, motorini, parti d'auto, contenitori a pressione (es. bombole di gas ed estintori)
Imballaggi in materiali misti/imballaggi	150106 150105	



in materiali compositi			
Imballaggi in vetro/Rifiuti in vetro		150107 200102	Contenitori per liquidi, bottiglie, fiaschi, e damigiane privi di involucro, vasi e barattoli in vetro NO Materiale non in vetro, specchi, lampadine e neon, oggetti di ceramica e porcellana, vetri retinati e accoppiati, monitor e televisori, vetri d'auto, pyrex e cristallo, terracotta, imballaggi in plastica, lastre di vetro
Contenitori T/FC/Solventi/Ac idi/ Sostanze alcaline/Prodotti Fotochimici/Pesti cidi/Vernici, inchiostri, adesivi e resine/Detergenti contenenti sostanze pericolose/deterg enti diversi da quelli di cui al 200129*	di provenienza domestica	150110* 150111* 200113* 200114* 200115* 200117* 200127* 200128 200129* 200130	SI Contenitori di colle, cera per legno, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe, smacchiatori, isolanti, solventi, acetone, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco, acquaragia, antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti, insetticidi, bombolette spray (con gas infiammabile, con CFC), bianchetti e trieline. NO bombole di gas estintori
Frazione organica umida		200108	SI Scarti di cucina, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, fiori recisi r piante domestiche, ceneri spente, tovaglioli di carta usati, scarti dell'orto, lettiere di piccoli animali, stoviglie in Mater Bi. NO Rifiuti riciclabili (vetro, alluminio, carta/cartone, plastica), pannolini, assorbenti, stracci anche se bagnati, vaschette per alimenti, barattoli
Abiti in buono stato		200110 200111	SI Abiti, scarpe, borse, zaini, cappelli, cinture, maglieria, biancheria e tessuti per la casa in buono stato NO



			Rifiuti e scarti tessili (es. stracci) carta, metalli, plastica, vetro, indumenti sporchi o in cattivo stato, tendaggi.
RAEE raggruppamenti: R1 R2 R3 R4 R5	di provenienza domestica	200123* 200135* 200135* 200136 200121	Frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici televisori, radio, telefoni e tablet, caricabatterie, aspirapolveri, calcolatrici, computer, attrezzature sportive con parti elettriche, videoregistratori, condizionatori, pannelli fotovoltaici, forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, lampadari, neon, piccoli elettrodomestici giocattoli elettronici NO Lampadine a filamento, pannelli solari, Apparecchiature contenenti oli dielettrici (PCB – Policlorobifenili)
Oli e grassi commestibili		200125	SI Olio derivante da fritture (di oliva, girasole, palma), residui di olio di alimenti sott'olio NO Olio vegetale contaminato da altre sostanze (emulsioni) Olio minerale Grassi animali
Oli e grassi diversi da CER 200125 (ad esempio oli minerali esausti)	di provenienza domestica	200126*	SI Olio minerale (es. olio motore) NO Olio minerale contaminato da altre sostanze (emulsioni) Olio dielettrico (contenente PCB-Policlorobifenili) Benzine Gasolio Olio Vegetale e olio ad uso cosmetico
Farmaci	di provenienza domestica	200131* 200132	SI Sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate, fiale per iniezioni, disinfettanti (privi di imballaggio) NO siringhe
Batterie ed accumulatori	di provenienza domestica	160601* 160602* 160603*	SI Accumulatori e batterie al piombo (es. batterie auto)



		200133*	NO
		200.00	accumulatori e batterie non al piombo
Batterie ed accumulatori diversi da CER 200133* (pile)	di provenienza domestica	200134	Pile a stilo (per torce, radio, ecc.), pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ecc.), pile rettangolari Batterie di cellulari e di altre apparecchiature elettriche ed elettroniche NO Batterie per auto, accumulatori al piombo, gruppi di continuità
Sfalci e potature		200201	Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, residui vegetali da pulizia dell'orto NO Nylon, segatura, cellophane e borsette, vasi di plastica per piante, metalli vari e sassi, terriccio, rifiuto umido.
Ingombranti		200307	Poltrone e divani, materassi, Tappeti e tendaggi da esterno, pannelli solari, linoleum, cartongesso, teli da pacciamatura di origine domestica Giocattoli e attrezzature sportive di grandi dimensioni senza parti elettriche Persiane o tapparelle Mobilio non riciclabile Valigie NO Rifiuto secco, residui industriali e agricoli, carta e cartoni, verde e ramaglie, imballaggi in plastica, grucce appendi abiti, indumenti e scarpe in cattivo stato, zaini, inerti, materiali
Cartucce toner esaurite/Toner stampa esauriti	di provenienza domestica	160216 200399 080318	isolanti, stracci
Imballaggi in materiale tessile		150109	
Pneumatici fuori uso	di provenienza domestica	160103	SI Pneumatici senza cerchione di autovetture o motocicli




Filtri olio Gas in contenitori a pressione Inerti	di provenienza domestica di provenienza domestica (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	160107* 160504* 160505 170107 170904	Copertoni di biciclette NO Pneumatici con cerchione Pneumatici di grandi dimensioni quali quelle di autocarri e trattori Ruote piene es. tipo muletti, cingoli SI Estintori, aerosol, bombole gas SI Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, mattoni, mattonelle, calcinacci, sanitari senza parti metalliche, ceramiche, porcellana, vasi in terracotta, sassi e pietrisco, piastrelle, argilla espansa, marmo, intonaco NO Amianto/Eternit, linoleum, lana di roccia, lana di vetro, carta catramata, cartongesso, terra, pietre refrattarie, fibro cemento/Eternit ecologico, asfalto, lapidi, vetrocemento, cemento alleggerito, cemento con legno/canne di bambù, materiali isolanti, materiali da costruzione contenenti sostanze pericolose
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	di provenienza domestica	200141	
Terra e roccia Altri rifiuti non biodegradabili		200202 200203	

- 8. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso il Centro di Raccolta è pari a 30 mc all'anno. Nello specifico le quantità indicative consentite per giorno di apertura sono le seguenti:
 - 1 mc di materiale ingombrante;
 - 8 fasci di rami di potatura;
 - 0,5 mc di erba; (corrispondenti a circa 5 sacchi da 120 litri);
 - 0,2 mc di inerti (pari a circa 10 secchi da 20 litri);



dello stesso.



10. Qualora il Centro di Raccolta sia stato autorizzato da un decreto provinciale, le tipologie di rifiuti che potranno essere raccolte sono quelle previste dal decreto, fino a scadenza



- 11. Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore per la frazione secca non recuperabile in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi.
- 12. Il gestore del servizio ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate al Centro di Raccolta, previa idonea comunicazione ai cittadini.

Art. 44: Apertura del Centro di Raccolta

- 1. I rifiuti vengono conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio ed esposti all'ingresso del Centro di Raccolta. Non sarà possibile l'ingresso alle utenze dopo l'orario di chiusura.
- 2. È fatta salva la facoltà del gestore a cui è affidato il servizio di guardiania del centro di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previa comunicazione preventiva al gestore del servizio e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.
- 3. Il Centro di Raccolta rimane chiuso nei giorni festivi.
- 4. Qualora risultasse necessario l'asporto di materiali durante l'orario di apertura al pubblico, il Centro di Raccolta potrà essere chiuso temporaneamente per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di carico.

Art. 45: Accesso al Centro di Raccolta

- Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta è eseguito solo tramite conferimento diretto a cura del produttore per le utenze domestiche e non domestiche o previa autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio ove previsto, nel rispetto della tipologia e quantità indicata nel successivo comma 7.
- 2. Possono accedere al Centro di Raccolta esclusivamente gli utenti con residenza o utenza nel territorio comunale del centro di raccolta stesso. In fase di accesso, le utenze hanno l'obbligo di identificarsi così come previsto dall'art. 46 c.1
- 3. Previa valutazione, il Gestore può autorizzare le utenze ad accedere a Centri di Raccolta diversi da quello di appartenenza. .
- 4. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto.
- 5. Gli utenti devono rimanere nell'area del Centro di Raccolta solo per il tempo strettamente necessario per lo scarico dei rifiuti.



- 6. E' obbligo dell'utente rispettare la cartellonistica e tutte le disposizioni impartite dagli operatori. E' inoltre obbligatorio da parte delle utenze non domestiche consegnare la documentazione prevista dal presente regolamento per il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta.
- 7. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso il Centro di Raccolta è pari a 30 mc all'anno. In via esemplificativa ma non esaustiva, le quantità consentite per giorno di apertura sono le seguenti:

	POSSIBILITÀ D	QUANTITÀ MAX		
TIPOLOGIA DI RIFIUTO	UTENZA DOMESTICA	UTENZA NON DOMESTICA	CONFERIBILE	
Imballaggi in plastica	SI	SI	0,5 m ³	
Vetro	SI	SI	0,5 m ³	
Carta e cartone	SI	SI	0,5 m ³	
Erba e ramaglie	SI	SI*	0,5 m ³	
Legno	SI	SI	0,5 m ³	
Metallo	SI	SI	0,5 m ³	
Inerti	SI	NO	0,2 m ³	
Ingombranti	SI	SI**	1,0 m ³	
Plastica dura	SI	SI***	0,5 m ³	
RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)	SI	NO****	1 pz	
Neon e lampade a basso consumo	SI	NO	5 pz	
Pneumatici	SI	NO	4 pz	
Batterie al piombo	SI	NO	2 pz	
Pile	SI	NO	10 pz	
Farmaci	SI	NO	10 pz	
T/F	SI	NO	10 pz	
Cartucce stampanti	SI	NO	5 pz	
Olio vegetale	SI	SI	10 lt	
Olio minerale	SI	NO	5 lt	
Indumenti (in buono stato)	SI	SI	10 pz	
Contenitori di sostanze pericolose	SI	NO	10 pz	
Bombolette spray	SI	NO	10 pz	

^{*}solo se derivanti da manutenzione del verde fatta in proprio sull'area di proprietà dell'utenza

- 8. Le utenze domestiche e non domestiche che hanno la necessità di conferire quantità superiori a quelle previste per giorno d'apertura dovranno concordare con il gestore le modalità e il giorno di accesso al centro di raccolta, utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento.
- 9. Le utenze non domestiche possono conferire in forma differenziata i rifiuti elencati nell'allegato L-quater al D.Lgs. 116/2020 solo se derivanti dalla propria attività (compresa nell'allegato L-quinques) ai fini del conferimento al servizio pubblico. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti della tabella sopra indicata solo se in possesso della dotazione prevista dal dall'art. 10 comma 4.

^{**}solo arredi d'ufficio

^{***}non residui di lavorazione

^{****}fanno eccezione per le aziende i RAEE non pericolosi



- 10. Come previsto dall'art. 193 c. 7 D. Lgs. 152/06 le utenze non domestiche possono effettuare i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi prodotti, in modo occasionale e saltuario presso il Centro di Raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
- 11. Il conferimento di materiali inerti da parte dell'utenza domestica è subordinato alla presentazione del modulo di cui all'allegato B al presente regolamento.
- 12. L'addetto al controllo, qualora il Centro di Raccolta sia dotato di apposito sistema di pesatura dovrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze comunicando i risultati al gestore del servizio.
- 13. Nel Centro di Raccolta è ammessa la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi provenienti da utenze domestiche, cioè rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (art. 184, comma 2, lettera a) del D.Lgs 152/06).
- 14. Per motivi di sicurezza e viabilità interna gli utenti non potranno accedere al Centro di Raccolta con automezzi di grossa portata (superiore ai 35 quintali) o superiori a 6 mt. di lunghezza. Non è consentito, durante il conferimento dei rifiuti, l'utilizzo di gru o altre apparecchiature idrauliche.
- 15. Per motivi di sicurezza gli asporti da parte dei mezzi pesanti che provvedono al carico del materiale e al successivo trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento dovranno avvenire al di fuori degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta e in casi eccezionali con momentanea chiusura del Centro.
- 16. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE -, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature) la raccolta dei RAEE provenienti dai distributori ed installatori viene svolta in giorno ed orario prestabiliti, esclusivamente dedicata alle categorie di rifiuti ed operatori previsti dal decreto di cui sopra. La quantità conferibile di tali rifiuti è rapportata alla capacità ricettiva del Centro di Raccolta e il gestore è autorizzato a rifiutare l'ingresso di utenze qualora il Centro di Raccolta non risulti più in grado di ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti (riempimento cassoni e contenitori ceste, ...).
- 17. A seguito di riempimento dei cassoni l'addetto al controllo può rifiutare ulteriori conferimenti.
- 18. All'interno dell'area del Centro di Raccolta è vietato fumare.

Art. 46: Modalità di conferimento

 Le utenze domestiche e non domestiche che intendono conferire presso il Centro di Raccolta devono identificarsi, tramite l'esibizione di idoneo documento di identità, tessera sanitaria, ultima fattura ricevuta e/o altro documento indicato dal gestore del



- servizio. L'addetto rileverà tutte le informazioni previste dalla normativa vigente mediante un sistema manuale o informatizzato.
- 2. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo o apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio.
- 3. L'utente provvede allo scarico dei rifiuti direttamente negli appositi contenitori, in modo tale da non pregiudicare il conferimento da parte di altri utenti. Qualora i rifiuti risultassero mischiati tra loro, l'utente provvederà alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata senza procurare impedimento alle altre utenze. E' vietato il prelievo ed asporto, da parte dell'utenza, di qualsiasi materiale/rifiuto depositato all'interno del Centro di Raccolta.
- 4. In nessun caso devono essere scaricati rifiuti fuori dagli appositi contenitori o aree ad essi destinate dal gestore del servizio, in particolare è vietato depositare fuori dai contenitori i rifiuti liquidi. Durante le operazioni di scarico l'utente avrà cura di non imbrattare il suolo; qualora questo dovesse verificarsi la pulizia sarà a cura dell'utente.
- 5. Gli utenti devono rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo e le indicazioni di sicurezza e di corretto conferimento riportate negli appositi cartelli presenti c/o il Centro di Raccolta.
- 6. L'accesso è consentito esclusivamente per il tempo necessario al conferimento dei rifiuti. Al termine delle operazioni di scarico l'utente è tenuto ad uscire dal Centro di Raccolta.
- 7. L'addetto al controllo ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dalla normativa vigente e dalla cartellonistica presente all'ingresso del Centro di Raccolta o in quantità superiori a quelle previste dal regolamento, a meno che siano state preventivamente concordate ed autorizzate dal gestore ai sensi dell'art. 45 comma 8.
- 8. Il gestore del servizio ha l'obbligo di fornire al Responsabile del Centro di Raccolta tutti i dati e i documenti necessari alla corretta tenuta del registro del Centro di Raccolta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre una settimana dall'avvenuto scarico dei rifiuti.
- Nel caso in cui l'utente smarrisca o danneggi l'apposita tessera di cui al comma 1, il gestore provvederà alla sostituzione della medesima addebitando all'utente, in fattura, il costo di € 5,00+IVA.

Art. 47: Compiti del Gestore per la guardiania del Centro di Raccolta

- 1. Competono al gestore della guardiania del Centro di Raccolta i seguenti compiti:
 - a) il controllo del Centro di Raccolta



- b) il controllo dell'osservanza del presente regolamento
- c) la manutenzione e il mantenimento della pulizia del Centro di Raccolta
- d) la segnalazione al gestore del servizio di ogni e qualsiasi abuso
- e) la comunicazione della necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore del servizio;
- f) la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti e dai decreti provinciali di autorizzazione al Centro di Raccolta; a tal fine il gestore del servizio dovrà, entro 7 giorni, far pervenire una copia dei formulari e delle bolle ecologiche del servizio reso;
- g) la comunicazione al gestore del servizio di eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
- 2. Il gestore del servizio nomina per il Centro di Raccolta, fra gli addetti al controllo, un responsabile operativo che fungerà da referente per il gestore del servizio.
- 3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte in collaborazione con il tecnico responsabile del Centro di Raccolta, come indicato nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Ente competente.

Art. 48: Addetto al controllo

- 1. L'addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme. L'addetto deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
 - controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - effettuazione delle richieste di svuotamento alle ditte preposte;
 - segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
 - manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia del Centro di Raccolta;
 - verifica della qualità e della quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - chiusura dei container e contenitori dotati di coperchio alla fine di giornata di apertura del Centro di Raccolta;
 - compilazione dei registri di scarico e annotazioni delle operazioni di ingresso degli utenti presso il Centro di Raccolta;
 - per le utenze non domestiche, registrazione dei rifiuti conferiti così come indicato dal presente regolamento;



- gestione della documentazione RAEE presso i Centri di Raccolta che prevedono il conferimento dei RAEE da parte dei distributori;
- compilazione del quaderno di manutenzione del centro e, se previsti, la tenuta dei registri di carico e scarico della pulizia degli eventuali impianti di depurazione delle acque di prima pioggia attivati presso il Centro di Raccolta.
- In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà il gestore del servizio e potrà procedere alla chiusura del Centro di Raccolta dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

CAPO III DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49: Divieti

1. Sono vietati i seguenti comportamenti:

Sono infrazioni "lievi":

- a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio:
- b) l'esposizione dei contenitori e dei sacchetti per la raccolta differenziata della frazione multimateriale c.d. "plastica, lattine e banda stagnata" lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del Servizio;
- c) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

Sono infrazioni "medie":

- d) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- e) l'insudiciamento del suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- f) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- g) il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti in modalità non conformi a quelle previste dal presente regolamento (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23);

Sono infrazioni "gravi":



- h) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- i) lo spostamento pericoloso dei contenitori, anche in uso ai privati, dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- j) il conferimento di rifiuti nei contenitori stradali o altri contenitori senza la prescritta autorizzazione;
- k) il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 34 nei cestini stradali;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che per dimensioni non ridotte, consistenza, natura e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- n) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
- o) la combustione di qualunque tipo di rifiuto non autorizzata o consentita per legge;
- p) l'abbandono di rifiuti nel territorio;
- q) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali (compresi i rifiuti di provenienza di attività agricole e sanitarie) per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti, ivi compresi i contenitori consegnati alle utenze;
- u) l'utilizzo di contenitori adibiti ad uso esclusivo di altre utenze.

Sono vietati presso il Centro di Raccolta:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del Centro di Raccolta differenziata;
- b) la cernita, il rovistamento, la manomissione e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;



- c) il conferimento del rifiuto secco non riciclabile;
- d) il conferimento di rifiuti non imputabili direttamente all'utenza;
- e) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- f) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- g) il conferimento di rifiuti speciali e/o pericolosi per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- h) il conferimento di rifiuti in quantità superiori a quelle ammesse ai sensi dell'art. 45 comma 7 o in assenza della specifica autorizzazione;

Art. 50: Controlli

- 1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento.
- 2. I controlli sono effettuati da personale del gestore del servizio che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposita relazione di servizio; successivamente il Consiglio di Bacino procede all'irrogazione delle sanzioni previste per la tipologia di infrazione accertata ai sensi del successivo art. 51.
- 3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
- 4. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata "porta a porta", il miglioramento della qualità dei materiali raccolti ed il rispetto del presente regolamento, il gestore può attuare un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani conferiti. Tale sistema viene attuato mediante l'utilizzo di appositi adesivi personalizzati di segnalazione in duplice copia che sono apposti dall'operatore che effettua il servizio o dall'addetto al controllo sul territorio e applicati sul contenitore esposto.

Art. 51: Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e sanzionate dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. 21.01.2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689, dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (comma 1-bis aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50), con le seguenti sanzioni pecuniarie:

Tipologia di infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
-------------------------	-----------------	------------------



Infrazioni lievi	€ 50,00	€ 150,00
Infrazioni medie	€ 75,00	€ 225,00
Infrazioni gravi	€ 150,00	€ 500,00
Infrazioni presso il Centro di Raccolta	€ 150,00	€ 500,00

- 2. E' ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% rispetto alla sanzione comminata entro 5 giorni dalla notifica del verbale.
- 3. E' altresì' ammesso il pagamento in forma ridotta come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
- 4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Art. 52: Modalità di applicazione della sanzione pecuniaria

- 1. La sanzione pecuniaria verrà determinata tra l'importo minimo e massimo previsto tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
- Nel caso che con la medesima azione vengano violate più disposizioni del presente regolamento si applicherà la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
- 3. In caso di reiterazione dell'infrazione la sanzione può essere aumentata sino al doppio.
- 4. Per quanto non espressamente previsto in questa sede di applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.



CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 53: Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 54: Adeguamenti normativi

 Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more di adozione degli atti di adeguamento.

Art. 55: Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.